



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

INDICE

Titolo I: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 1: Forma di gestione

Articolo 2: Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2°: DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 3: Dichiarazione tributaria

Articolo 4: Attività di controllo

Articolo 5: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Articolo 6: Rapporti con il contribuente

Articolo 7: Diritto di interpello

Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 8: Avviso di liquidazione e accertamento

Articolo 9: Notificazione a mezzo posta

Capo 4°: STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 10: L'autotutela

Articolo 11: Accertamento con adesione

Titolo II: RISCOSSIONE

Articolo 12: Sospensione e dilazione del versamento

Articolo 13: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Articolo 14: Modalità di riscossione

Articolo 15: Interessi sui tributi locali



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

Titolo 1: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 1: Forma di gestione

1. Il servizio di gestione delle entrate tributarie è svolto direttamente dal Comune.

Articolo 2: Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 10, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 11;
 - g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

CAPO 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 3: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 4 : Attività di controllo

1. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
2. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale attribuisce compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 1 e all'ammontare della evasione recuperata.

Articolo 5 : Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Segretario Comunale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

Articolo 6: Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. L'ufficio comunale, se richiesto, presta collaborazione al contribuente nella compilazione delle dichiarazioni. In tale caso, il contribuente non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali errate interpretazioni di diritto, qualora sulla dichiarazione medesima non risulti annotato il dissenso dell'addetto comunale. Invece, sarà sempre responsabile per le situazioni di fatto riportate nella dichiarazione e risultanti infondate o non veritiere in sede di accertamento.
3. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

Articolo 7 : Diritto di interpello

1. Il contribuente può interpellare il Servizio Finanziario per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
2. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.
3. L'istanza di interpello, redatta ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 156/2015, in carta libera, può essere presentata con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo pec all'indirizzo pec istituzionale
 - b) con consegna al protocollo generale dell'Ente
 - c) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso l'amministrazione si attiene alle disposizioni previste all'art.4 del D.LGS.156/2015.

4. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

5. Il funzionario responsabile del tributo, cui l'interpello afferisce, formula la propria risposta entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art.3 del D.LGS.156/2015, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
6. La risposta all'istanza di interpello deve essere scritta e motivata ed è comunicata al contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Le risposte fornite dal Comune sono inoltre pubblicate sul sito web istituzionale;
8. Per le questioni particolarmente complesse, il funzionario responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
9. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello; tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
10. La risposta vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
11. La risposta all'interpello non è impugnabile.
12. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune; in quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica del Comune.

CAPO 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 8: Avviso di liquidazione e accertamento

1. Qualora la compilazione dell'avviso di liquidazione e accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 9 : Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

CAPO 4°: STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 10: L'autotutela

1. Il funzionario responsabile nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Segretario Comunale.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Segretario Comunale per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

- h) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 11: Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento.

Titolo II: RISCOSSIONE

Articolo 12: Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata.
2. La Giunta Comunale può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali.
- 2bis. Fatto salvo un importo minimo per rata pari a € 50,00 (euro cinquanta/00), la rateizzazione può essere effettuata con le seguenti modalità:

- per importi minori o uguali a € 3.000,00 massimo 36 rate;
- per importi minori o uguali a € 10.000,00 massimo 48 rate;
- per importi maggiori a € 10.000,00 massimo 72 rate

2ter. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) la rateizzazione riprende previa presentazione di richiesta del debitore decaduto, a condizione che le rate scadute alla data della richiesta siano integralmente saldate.



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

3. Spetta al Responsabile del Servizio ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, in caso di comprovate esigenze economiche dell'Ente.

Articolo 13 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 4,00 su base annua, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti.
2. Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, comprensivi di interessi e di sanzioni.
- 2bis La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
- 2ter Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
3. I commi 1, 2, 2 bis e 2 ter non sono applicabili ai seguenti tributi:
 - a) imposta sulla pubblicità;
 - b) diritti sulle pubbliche affissioni;
 - c) tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente inferiori ad € 12,00 per anno (comprensivi di interessi).

Articolo 14 : Modalità di riscossione

1. A decorrere dall'anno di imposta 2000 i tributi comunali possono essere riscossi anche mediante:
 - a) Versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
 - b) Direttamente presso la Tesoreria del Comune tramite modulistica predisposta dal Comune;
 - c) Tramite affidamento a terzi.

Articolo 15 : Interessi sui tributi locali

1. Ai sensi dell'art. 13 della L. 13.05.1999, n. 133 e dell'art. 1, comma 165 della L. 27.12.2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilita in misura pari al tasso legale annuo, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 C.C., da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

2. Il tasso di cui al comma 1) si applica anche alle somme riconosciute quali spettanti al contribuente, a decorrere:
 - dalla data dell'eseguito versamento indebito, nei casi in cui il diritto al rimborso risulti da dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente, oppure consegua all'attività di accertamento effettuata direttamente dal Comune;
 - dalla data di presentazione della domanda di rimborso in tutti gli altri casi diversi dal punto precedente.
3. Il tasso di cui al comma 1) si applica su tutte le riscossioni e i rimborsi pendenti al 31.12.2007.